

Comune di Chiaravalle

Provincia di Ancona

**Regolamento per la disciplina della
Tassa sui Rifiuti (TARI)**

Approvato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 21
del 24.06.2021

INDICE		Pag.
Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Presupposto	3
Art. 3	Soggetti passivi	3
Art. 4	Gestione dei rifiuti urbani	4
Art. 5	Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico	4
Art. 6	Locali e aree scoperte non soggetti al tributo	5
Art. 7	Determinazione della superficie tassabile	6
Art. 8	Produzione di rifiuti speciali	7
Art. 9	Agevolazioni per avvio al riciclo dei rifiuti urbani	7
Art. 10	Agevolazione per avvio a recupero dei rifiuti urbani	8
Art. 11	Determinazione della tariffa del tributo	8
Art. 12	Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti	9
Art. 13	Riduzioni	10
Art. 14	Detrazione incentivante per nuove imprese	10
Art. 15	Cumulo di riduzioni	11
Art. 16	Esenzioni	11
Art. 17	Tributo giornaliero	11
Art. 18	Riscossione diretta	12
Art. 19	Dichiarazione TARI	12
Art. 20	Funzionario responsabile	13
Art. 21	Verifiche ed accertamenti	13
Art. 22	Norma di rinvio	14
Art. 23	Trattamento dei dati personali	14
Art. 24	Entrata in vigore e norme finali	14

ART. 1 OGGETTO

Il presente Regolamento disciplina la tassa sui rifiuti (TARI), diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, di cui alla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni.

ART. 2 PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree verdi, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse), non operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani insistenti prevalentemente nel territorio del Comune. A tal fine la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, linea telefonica o informatica, costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della sua conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. La medesima presunzione è integrata altresì, per le utenze non domestiche, dal rilascio, da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio dell'attività nell'immobile o da dichiarazioni rilasciate dal titolare a pubbliche autorità. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.
2. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al comma 1 con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
3. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, nonché della presentazione della relativa dichiarazione.

ART. 4
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti medesimi, sia prodotti dalle utenze domestiche che prodotti dalle utenze non domestiche, e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 (Codice Ambientale), come modificato dal D. Lgs. 116/2020, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente Regolamento.
3. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 152/2006 come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.
3. Per le utenze non domestiche di cui ai precedenti commi 1 e 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a cinque anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza del predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto del suo rientro sulla medesima, sia in termini di modalità e di tempi di svolgimento che in termini di costi.
4. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani ai sensi del presente articolo devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione dovrà essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.
5. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di una comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers nonché il soggetto autorizzato con il quale è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo

di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti nonché l'attestazione di tale soggetto dell'effettivo avvio a recupero degli stessi. Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.

6. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui al comma precedente entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021 o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022 è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
7. Il Comune, ricevuta detta comunicazione, ne darà notizia al gestore del servizio rifiuti nonché all'Autorità di Ambito ai fini del distacco dal servizio pubblico.
8. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell'opzione di avvalersi di soggetti privati devono comunicarlo tramite PEC al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Comune medesimo, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dall'anno successivo.
9. Entro il 20 febbraio di ciascun anno l'utenza non domestica che ha conferito a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve presentare tramite PEC al Comune documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti nell'anno precedente.
10. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
11. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

ART. 6

LOCALI E AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte di seguito elencati.

Utenze domestiche:

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica ecc.) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni o autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri;
- gli spazi adibiti a ricovero di animali e adatti all'allevamento degli stessi e le legnaie.

Utenze non domestiche:

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti ecc..., che restano invece soggette al tributo;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via e al movimento veicolare interno;
 - aree scoperte non operative a uso non esclusivo destinate alla sosta temporanea di veicoli;
 - aree scoperte operative adibite al servizio pubblico di parcheggio per sosta temporanea, anche a pagamento;
 - aree scoperte pertinenziali e accessorie esclusivamente adibite a verde;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti.
2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma 1, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 7

DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES.
3. Il Comune, solo a fini accertativi e per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare la superficie assoggettabile al tributo in misura non inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al DPR 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui al comma precedente la superficie imponibile resta quella calpestabile.

ART. 8
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Non si applica la quota variabile della tariffa sulla superficie assoggettabile alla TARI limitatamente a quella parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'articolo 2135 del Codice Civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 2.
2. Oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta anche ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo produttivo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
3. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta il 30% di abbattimento.
4. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo entro il termine fissato dal presente Regolamento, nella quale sono individuate le predette aree. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati. Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune.
5. Il tributo non si applica ai locali e alle aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile.

ART. 9
AGEVOLAZIONI PER AVVIO A RICICLO DEI RIFIUTI URBANI

1. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani è applicata una riduzione della quota variabile della TARI commisurata alla quantità di rifiuti avviati a riciclo. La percentuale di riduzione è direttamente proporzionale al rapporto tra la quantità di rifiuti avviati al riciclo e la produzione di

riferimento individuata dai coefficienti di produzione KD della categoria tariffaria di appartenenza.

2. La riduzione di cui al presente articolo è riconosciuta su richiesta dell'utente che presenta annualmente al Comune, a pena di decadenza, apposita comunicazione entro il termine del 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento.

ART. 10

AGEVOLAZIONE PER AVVIO A RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI

1. Non si applica la quota variabile della tariffa sulla superficie assoggettabile alla TARI limitatamente a quella parte di essa ove si formano rifiuti urbani per i quali i produttori provvedono allo smaltimento a proprie spese e a condizione che il contribuente dimostri di aver avviato al recupero i rifiuti stessi, entro i termini di presentazione della dichiarazione annuale.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta il 30% di abbattimento.

ART. 11

DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio dei rifiuti, tenuto conto dei criteri individuati dal DPR 158/1999.
3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e congiuntamente all'approvazione del Piano Economico Finanziario. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine sopra indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine di cui sopra, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
4. Le tariffe della TARI sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, queste ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nelle tabelle allegate al DPR 158/99, nelle quali vengono indicati i coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile del tributo.
5. Le tariffe della TARI si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti (quota fissa), e di una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. La quota fissa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'immobile e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti. I criteri suddetti sono adottati in conformità a quanto stabilito, rispettivamente, al punto 4.1 e al punto 4.2 dell'allegato 1 del DPR 27 aprile 1999, n. 158.

7. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali per un periodo superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, comunque con possibilità di conguaglio in caso di variazioni successivamente verificatesi.
8. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di anziani dimoranti in case di riposo o soggetti che svolgono attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi.
9. Per le abitazioni tenute a disposizione il numero degli occupanti è considerato pari a due componenti.
10. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione KC di cui al DPR 158/1999. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione KD di cui al DPR 158/1999.

ART. 12

COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe della TARI sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. In particolare, il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D. Lgs. 36/2003.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per la regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche e integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
5. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 147/2013, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal Piano Economico Finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 147/2013, predisposto, validato e approvato dagli enti competenti.

ART. 13
RIDUZIONI

1. Per i nuclei di una persona ultrasessantacinquenne, o due persone, entrambe ultrasessantacinquenni alla data del 1 gennaio di ciascun anno, è concessa la facoltà di richiedere, mediante istanza corredata da dichiarazione ISEE da produrre entro il mese di giugno di ciascun anno, una riduzione sulla quota variabile della tariffa della TARI pari al 100% per valori ISEE fino a 6.000,00 Euro, all'80% per valori superiori a 6.000,00 Euro e sino a 7.500,00 Euro, al 60% per valori superiori a 7.500,00 Euro e sino a 9.000,00 Euro e al 40% per valori superiori a 9.000,00 Euro e sino a 10.500,00 Euro. Il Comune provvede con fondi propri di bilancio a integrare il mancato gettito derivante dalla presente riduzione.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche di cui alla categoria 27, limitatamente alle attività "ortofrutta" e "fiori e piante" che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio, è prevista una riduzione del 10% della quota fissa e della quota variabile del tributo, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio del compostaggio stesso, previa presentazione di apposita istanza attestante che il compostaggio domestico viene effettuato in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza, il medesimo autorizza altresì il gestore del servizio di raccolta e smaltimento a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. L'istanza, da presentare entro gli stessi termini della dichiarazione di cui all' articolo 19, deve attestare la data di inizio della pratica di compostaggio e l'individuazione dell'utenza a cui si riferisce. Il Comune provvede con fondi propri di bilancio a integrare il mancato gettito derivante dalla presente riduzione.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 178/2020 è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno stato di assicurazione diverso dall'Italia.
4. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio possesso/detenzione o di variazione tempestivamente presentata, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.
5. Al fine di riconoscere la dovuta premialità spettante per l'effettuazione della raccolta differenziata, per le utenze domestiche verrà detratta dalla ripartizione dei costi variabili del servizio una percentuale pari al 5%.

ART. 14
DETRAZIONE INCENTIVANTE PER NUOVE IMPRESE

1. Al fine di incentivare l'apertura di nuove imprese o attività fiscalmente rilevanti è riconosciuta all'imprenditore, per un periodo massimo di tre anni, a partire dall'anno successivo a quello di inizio dell'attività e per un importo massimo di 1.000,00 Euro annuali, una detrazione sulla TARI per gli immobili ove si svolge l'attività imprenditoriale. Alla copertura del mancato

gettito della TARI derivante dal presente articolo si provvede con fondi del bilancio comunale non finanziati dalla TARI.

2. Per poter fruire dei benefici di cui al presente articolo, il contribuente dovrà presentare al Servizio Tributi specifica istanza nella quale dovrà risultare la data di inizio dell'attività per la quale si richiede la riduzione e la dichiarazione che, nei dodici mesi antecedenti la presentazione dell'istanza, l'imprenditore non ha cessato un'altra attività; in tal caso, infatti, l'imprenditore dovrà presentare nuovamente l'istanza decorsi dodici mesi dalla cessazione della precedente attività e avrà diritto alla riduzione per il solo periodo di due anni.
3. La riduzione sarà applicata a partire dall'anno successivo a quello in cui è iniziata l'attività previa contestuale presentazione della relativa richiesta al Servizio Tributi da parte del contribuente.
4. Entro il 30 giugno del primo anno in cui il contribuente beneficia dell'agevolazione, egli dovrà presentare al servizio Tributi, a pena di decadenza dell'agevolazione, una dichiarazione a conferma che la nuova attività ha avuto una durata non inferiore a un anno intero ovvero risulta attiva alla data di scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale.
5. Ai fini dell'estensione del beneficio al secondo e terzo anno, il contribuente dovrà presentare al Servizio Tributi, a pena di decadenza, apposita dichiarazione, entro il 30 giugno di ciascun anno, per confermare che le condizioni di cui sopra permangono rispettivamente per il secondo o il terzo anno senza interruzione.

ART. 15 CUMULO DI RIDUZIONI

Qualora si rendano applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

ART. 16 ESENZIONI

1. Previa richiesta da formulare ai sensi del successivo articolo 19, non sono soggetti al pagamento della TARI i locali utilizzati in via esclusiva dalle associazioni, con forma giuridica ONLUS, aventi sede nel Comune di Chiaravalle, che erogano servizi ai cittadini in ambito socio – sanitario operando costantemente in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il Comune provvede annualmente a fronteggiare l'onere derivante dal mancato gettito per l'applicazione del comma precedente con fondi propri del bilancio comunale, non computati nel costo del servizio.

ART. 17 TRIBUTO GIORNALIERO

1. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
2. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento.

ART. 18
RISCOSSIONE DIRETTA

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite conto corrente ovvero tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali, tra cui anche Pago PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, contenente l'importo dovuto per la TARI e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 212/2000 nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di richiedere la sua ricezione in formato elettronico.
3. Il mancato ricevimento dell'invito di cui al comma precedente non esime in alcun caso il contribuente dal pagamento del tributo nelle scadenze prefissate.
4. Il pagamento del tributo deve essere effettuato in tre rate scadenti il:
 - 16 Luglio
 - 16 Settembre
 - 16 Dicembreo, a discrezione del contribuente, in unica soluzione entro il 16 Luglio di ciascun anno di competenza del tributo.
5. In conformità con quanto previsto dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, l'importo delle prime due rate della TARI, con scadenza il 16 Luglio e 16 Settembre, è calcolato sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente mentre l'importo della terza e ultima rata, con scadenza il 16 Dicembre, è calcolato a saldo sulla base degli atti applicabili per l'anno di riferimento, con eventuale conguaglio rispetto a quanto già versato.
6. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296.
7. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore o uguale a 12,00 Euro. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori o uguali al predetto importo.
8. Le modifiche relative alle caratteristiche dell'utenza che comportano variazioni in corso d'anno della TARI potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
9. In caso di calamità naturali o di eventi di natura straordinaria, la Giunta può valutare la possibilità di differire le scadenze per il versamento della TARI e adottare i relativi provvedimenti.

ART. 19
DICHIARAZIONE TARI

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. La TARI è dovuta per il periodo dell'anno nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla TARI, secondo le modalità previste dalla legge.
4. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, così come in caso di cessazione del presupposto impositivo, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni o la cessazione.
5. Al fine di acquisire maggiori informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali e il numero civico di ubicazione dell'immobile. Essa deve inoltre contenere l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi dei componenti che detengono o occupano l'immobile (per le società, enti o simili, i dati relativi al legale rappresentante), l'ubicazione, la superficie e la destinazione dei singoli locali e aree denunciati e delle loro ripartizioni interne, nonché della data di inizio dell'occupazione/detenzione.
6. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate, accertate o comunque già consolidate per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) sempreché non siano intervenute variazioni.
7. La dichiarazione può essere consegnata direttamente alla sede comunale oppure inviata a mezzo posta con raccomandata a/r o mediante posta elettronica certificata (PEC).
8. Non comporta obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione la modifica del numero dei componenti del nucleo familiare.
9. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto l'utilizzo dell'immobile; a tal fine, il mese durante il quale l'utilizzo si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero.

ART. 20 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

ART. 21 VERIFICHE E ACCERTAMENTI

1. Nel caso in cui, in sede di accertamento, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 296/2006 e del comma 792 e seguenti della Legge 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese e degli oneri di riscossione.
2. In caso di omesso o insufficiente versamento della TARI risultante dalla dichiarazione si applica l'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica una sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 Euro.
4. In caso di infedele dichiarazione, si applica una sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 Euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 3 e 4 sono ridotte a un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.
6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato tramite i messi notificatori comunali, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.
7. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti commi concernenti la TARI si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni.
8. Le somme liquidate o accertate dal Comune, se non versate entro i termini prescritti, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione, sono riscosse coattivamente secondo le disposizioni normative vigenti.

ART. 22 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della TARI nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

ART. 23 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003.

ART. 24 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2021.